

IN BREVE n. 23/2007

a cura di

Marco Perelli Ercolini

FISCO e TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

La quota pagata per l'iscrizione all'albo professionale non è un onere detraibile né deducibile dal reddito complessivo, mentre costituisce una spesa deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo (quadro RE modello Unico) in caso di esercizio dell'attività libero-professionale.

DEMANSIONAMENTO

In merito alla tutela del lavoratore in caso di assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza, ove pur sussista una situazione di dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro).

Una situazione di dequalificazione e l'atteggiamento discriminatorio, secondo i giudici della Cassazione (sezione lavoro sentenza 10547) non giustificano l'inadempimento dei compiti stabiliti, a maggior se si tratta di un medico e la ritorsione nei confronti dell'azienda va a scapito degli utenti.

TUTELE PER FIGLI DISABILI

Qualora venga ravvisato in capo al bambino di età inferiore all'anno di vita, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, la effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore per l'allattamento previste per i neonati, è possibile l'autorizzazione del cumulo di fruizione dei permessi orari ex lege 104/92 (per handicap) e dei riposi orari ex articolo 39 e seguenti DLgs 151/01 (per allattamento).

Infatti i due benefici sarebbero previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

IN ALLEGATO A PARTE [Messaggio INPS n.11874/2007 \(documento 80\)](#)

INPS: FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA'

L'INPS, con messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del DLgs 151/2001, e precisamente: A far data dalla pubblicazione delle presenti disposizioni potranno essere accolte, ai fini del diritto all'indennità, le sole domande di flessibilità (presentate in carta semplice oppure attraverso la compilazione dello specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat) alle quali siano allegate le certificazioni sanitarie che, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 43/2000, rechino una data non successiva alla fine del 7° mese ed attestino la compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell'8° mese.

All'opposto, le domande di flessibilità cui siano allegati certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte, considerato che, in base alle norme di legge ed alle indicazioni ministeriali, non appare compatibile con la ratio legis di assoluta tutela della salute della madre e del nascituro la fruizione "parziale" della flessibilità (ossia "per l'eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni" acquisite nell'8° mese) a suo tempo prevista in via transitoria nella circolare 8/2003 (punto 4, 3° capoverso).

Rimane fermo, invece, quanto precisato nella circolare 152/2000 circa la riduzione del periodo di flessibilità, correttamente esercitata, su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti (es. evento morboso); in tale ipotesi, il periodo post partum si prolungherà non per un mese intero, ma per un numero di giornate pari a quelle lavorate durante l'8° mese.

IN ALLEGATO A PARTE **Messaggio INPS n.13279/2007 (documento 81)**
Min.Lavoro circolare 43/2000 8Documento 82)
DLgs 151/2001 art.20 (documento 83)
INPS circolare 8/2003 punto 4 (documento 84)
INPS circolare 152/2000 (documento 85)

FISCO: ELENCO FORNITORI

Per invio telematico elenco clienti fornitori primo appuntamento il 15 ottobre.

A regime invio il 29 aprile di ogni anno. Si dovrà indicare codice fiscale e importo operazioni. Scatterà il prossimo 15 ottobre il primo invio degli elenchi clienti fornitori all'amministrazione finanziaria relativo alle operazioni concluse nel 2006. Per i contribuenti con un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione Iva trimestrale (516.000 euro per le cessioni di beni e 309.000 per le prestazioni di servizio) l'invio è previsto entro il 15 novembre. Al fisco dovranno essere trasmessi gli elenchi dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, quelli dei soggetti da cui sono state ricevute, l'importo delle operazioni effettuate, l'eventuale imposta relativa e l'anno cui si riferisce la comunicazione.

Il provvedimento varato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate ha ottenuto il via libera del Garante per la protezione dei dati personali ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A partire dal 2008, i soggetti obbligati dovranno comunicare il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Inoltre per ciascun soggetto cliente o fornitore, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta relativa; l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relativa, riguardanti annualità precedenti.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE VIA MAIL

Marche da bollo contraffatte, truffe via mail con proposte di rimborsi fiscali inesistenti, falsi dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che propongono abbonamenti a riviste fiscali.

Lo segnala l'Agenzia delle entrate.

RIMBORSI: al contribuente viene inviata una mail all'indirizzo di posta elettronica in cui si comunica che "da recenti controlli nella nostra contabilità risulta un credito a suo favore", che potrà "comodamente ritirare tramite assegno o bonifico bancario seguendo la procedura elettronica

sul nostro sito web". Per controllare lo stato della sua posizione fiscale, continua la mail, " clicchi il link sottostante, dove troverà pure il cedolino per il rimborso del credito a lei riconosciuto".

Cliccando il link indicato si apre un sito, e continuando la procedura, si giunge a un file eseguibile (.exe) potenzialmente dannoso.

L'Agenzia delle Entrate ricorda ai contribuenti che i rimborsi fiscali, qualora fosse necessario, vengono comunicati solo per lettera a mezzo posta e solo con questostrumento, se occorre, sono richieste le coordinate bancarie per poter erogare più velocemente il credito. In tutti gli altri casi, arriva direttamente il rimborso. Nessuna comunicazione telefonica o per posta elettronica rientra nella procedura seguita dagli uffici fiscali per l'erogazione dei rimborsi.

Le coordinate bancarie, qualora vengano richieste, devono essere fornite recandosi presso uno degli uffici locali delle Entrate o presso un ufficio postale o via Internet, dal sito www.agenziaentrate.gov.it attraverso una procedura che offre margini di sicurezza assoluti.

FALSI DIPENDENTI AGENZIA: Numerose sono anche le segnalazioni circa tentativi di raggiri a danno dei contribuenti perpetrati da persone che si spacciano per dipendenti dell'Agenzia delle Entrate o utilizzano false carte con il logo dell'Agenzia.

In particolare, la maggior parte delle truffe consiste nel proporre l'abbonamento, dietro pagamento di un corrispettivo, a false pubblicazioni fiscali o l'invio di pacchi e corrispondenza che utilizzano il logo dell'Agenzia contenenti però proposte di natura commerciale oppure l'avviso di aver sottoposto il contribuente a verifica fiscale straordinaria. In questi casi, è facile che siano utilizzati riferimenti a uffici non più esistenti, come "Ufficio Iva di" o mai esistiti, per esempio "Ufficio verifiche/evasioni" o ancora, riferimenti a normativa errata o inesistente.

A questo proposito, si ricordache tutte le riviste e le pubblicazioni edite dall'Amministrazione fiscale - anche quelle di contenuto squisitamente tecnico - sono a totale disposizione gratuita dei contribuenti presso tutti gli uffici delle Entrate. Inoltre, nessun dipendente dell'Agenzia è autorizzato a chiedere denaro ai contribuenti né presso il loro domicilio, né al telefono, né in qualsiasi altro luogo.

MARCHE DA BOLLO: Altra truffa, riguarda la contraffazione dei tagliandi sostitutivi delle marche da bollo.

Pertanto i per l'acquisto di marche da bollo rivolgersi solo alle rivendite autorizzate. Controllare che l'emissione del contrassegno avvenga al momento della richiesta.

ICI CON L'F24

Sono possibili i versamenti ICI con l'F24.

Il servizio di riscossione dell'Ici tramite il modello F24, introdotto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007, è completamente gratuito e non prevede nessun costo a carico dei Comuni.

CODICI:

- Abitazione principale 3901
- Terreni agricoli 3902
- Aree fabbricabili 3903
- Altri fabbricati 3904
- Accrediti ICI 3905

CUMULO PENSIONE /ALTRI REDDITI DA LAVORO

Entro il 2 luglio i pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro dovranno presentare la dichiarazione dei redditi 2006 e quellipresuntivi del 2007 agli enti previdenziali.

RICORDIAMO:

1. tutte le pensioni di vecchiaia dell'INPDAP e dell'INPS, conseguite al compimento del 65esimo anno per gli uomini e del 60esimo anno per le donne e quelle maturate con almeno 40 anni di servizio, anche se liquidate in anni precedenti, nonché le pensioni di anzianità maturate con almeno 37 anni di contribuzione e con una età di 58 anni, sono cumulabili con qualsiasi reddito di lavoro dipendente e/o autonomo.
2. sulle pensioni di anzianità maturate con meno di 37 anni di contribuzione o con età anagrafica inferiore a 58, ferma restando la non cumulabilità integrale con redditi di lavoro dipendente, viene invece effettuata una trattenuta del 30%, sulla parte che eccede il trattamento minimo INPS (nel 2007 circa 5.660 euro annui), se il pensionato produce un reddito di reddito di lavoro autonomo. La trattenuta sulla pensione non può però essere superiore al 30% del suddetto reddito.
3. le pensioni ENPAM sia del Fondo di Previdenza Generale sia Fondi Speciali sono compatibili con il proseguimento o l'avvio di qualsiasi attività professionale e sono cumulabili quindi con qualsiasi altro reddito o prestazione previdenziale.

FISCO: PRESCRIZIONE AI RIMBORSI

L'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi costituisce istanza di rimborso, il cui limite di prescrizione per ottenere la restituzione è decennale e decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Il principio è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 2687 del 7 febbraio 2007, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sulla data di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti indicati in denuncia dei redditi.

PENSIONATI INPS - PRESTITI COL QUINTO DELLA PENSIONE

Il pensionato INPS prima della stipula del contratto di finanziamento deve richiedere alla sede INPS di competenza il rilascio della comunicazione di cedibilità della propria pensione.

Nella circolare 91/2007 sono precisate le istruzioni per consentire ai pensionati di accedere a prestiti contro la cessione del quinto della pensione.

IN ALLEGATO A PARTE Circolare INPS n.91/2007 (documento 86)